

N. 462 del 11-06-2026 (n. 64/4)

OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE "L’ALBERO AZZURRO" PER GLI ANNI EDUCATIVI 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030 E 2030/2031.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- l’Amministrazione Comunale di Agliana pone molta attenzione e impegno nell’erogazione di servizi di qualità utili alla realizzazione del diritto allo studio di tutti i minori residenti nel Comune, sancito dalla Costituzione e dalla normativa regionale L.R. n. 32/2002;
- nell’ambito delle politiche rivolte ai bambini, l’Amministrazione persegue l’obiettivo di offrire un luogo di benessere psicologico e fisico, di socializzazione, di stimolo delle potenzialità delle bambine e dei bambini contribuendo a realizzare il diritto all’educazione e all’educazione familiare;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 64 del 25 novembre 2024 che ha disposto l’inserimento nel DUP 2024/2026 la seguente opera pubblica:
riconversione di scuola elementare in asilo nido mediante demolizione e ricostruzione dell’edificio posto in via Casello 1- Agliana;

DATO ATTO che con deliberazione di giunta n. 83 del 6.06.2026 è stata decisa l’istituzione del nido d’infanzia comunale "L’ALBERO AZZURRO" ed è stata disposta l’esternalizzazione del servizio, con i seguenti indirizzi per l’affidamento:

- a) che lo strumento di esternalizzazione sia la concessione a soggetti terzi in possesso dei requisiti necessari – ai sensi del Decreto legislativo 36/2023, Codice dei contratti pubblici, e successive modifiche ed integrazioni, e specificamente quanto previsto dalla Parte seconda – “Dei contratti di concessione” – articoli 176 e seguenti;
- b) che la concessione preveda un minimo sostegno economico comunale, quale forma di compensazione economica atta a favorire il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione;
- c) che la durata della concessione sia di n. 5 anni educativi, a decorrere dal prossimo anno educativo 2026/2027;
- d) che l’aggiudicazione della concessione del servizio venga disposta a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avvalendosi della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia;
- e) che nella predisposizione degli atti di affidamento e nello svolgimento della relativa procedura, venga assicurata la massima attenzione alla salvaguardia di elevati livelli di qualità nell’ambito della gestione dei servizi in oggetto;

VISTO il progetto relativo alla concessione in oggetto redatto dalla sottoscritta comprensivo dei seguenti documenti:

- capitolato prestazionale della concessione;
- criteri di attribuzione di punteggio;
- relazione progettuale e prospetto economico;

- requisiti di ordine speciale;

RITENUTO di approvare il progetto relativo all'affidamento in concessione del servizio di gestione del nido d'infanzia "L'ALBERO AZZURRO" per gli a.e. 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030 e 2030/2031, composto dagli elaborati sopra richiamati, allegati al presente atto;

PRECISATO che:

- il valore della concessione è pari ad € 2.678.650,00;
- trattasi di concessione di servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 (attualmente fissata in € 5.404.000,00);
- l'importo a base d'asta è di € 3.200,00 (contributo, per ciascun bambino iscritto, a carico del Comune per il riequilibrio economico)

DATO ATTO che:

- il costo della manodopera dovrà essere non inferiore all'82% del valore della concessione (pari ad € 2.194.935,00);
- il contratto applicato potrà essere il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (cooperative sociali), Codice CNEL T151 o altro CCNL compatibile con il codice ATECO 85.10.00, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023);
- CPV principale: 80110000-8 (Servizi di istruzione prescolastica);

RILEVATO che le prestazioni oggetto della presente procedura di affidamento non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo valore ben al di sotto dalla soglia comunitaria, in combinazione con la distanza dell'ubicazione del luogo di esecuzione dei servizi nonché per i molteplici elementi connessi alle esigenze pratico-operative sottese all'oggetto del presente affidamento;

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 62 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito Codice dei contratti pubblici) e nello specifico i commi sotto riportati:
 - c. 1 il quale prevede che "1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori."
 - c. 2 il quale prevede che "Per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le gare di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate."
 - c. 6 il quale prevede che "Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo:
 - a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata;
 - b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
 - c) procedono ad affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo

inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;

e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;

f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere c) e d);

g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidataria.”

- c. 9 il quale prevede che “Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione.

Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.”

- c. 11 il quale prevede che “Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.”

- l'art. 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 1, comma 88 della legge 7 aprile 2014, n. 56 in materia di disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni degli Enti, prevede che “la Provincia può altresì, d'intesa con gli Enti, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di Stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;

PRESO ATTO che la S.U.A. della Provincia di Pistoia, è stata istituita presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), e dalla stessa riconosciuta col codice AUSA 0000156907, ai sensi dell'art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 221/2012;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 28/09/2023 registrata al numero di protocollo 19710 della Provincia di Pistoia al rep. n°203/2023 tra la Provincia di Pistoia ed il Comune di Agliana con la quale il Comune di Agliana ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia con funzione di centrale di committenza per l'acquisizione di beni servizi e lavori;

RITENUTO di avvalersi della Stazione Unica Appaltante della Provincia per l'espletamento della gara in oggetto,

VISTO l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, in cui si dispone che l'avvio delle procedure è preceduto dalla decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO altresì l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire: gestione efficiente del nido comunale "L'ALBERO AZZURRO";
- l'oggetto contratto: gestione del nido comunale "L'ALBERO AZZURRO" per la durata di cinque anni educativi;
- forma del contratto: atto pubblico-amministrativo;
- clausole ritenute essenziali: si rinvia all'allegato capitolato prestazionale di concessione;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: concessione di servizi;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 36/2023, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO che:

- ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, quale criterio di aggiudicazione per la procedura in oggetto sia da utilizzarsi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- ai fini della valutazione delle offerte dovranno essere utilizzati i criteri di valutazione indicati nel documento "Criteri di attribuzione di punteggio";

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice dei Contratti, che la concessione è costituita da un unico lotto, trattandosi di attività strettamente collegate per le quali non si ritiene conveniente la divisione in lotti che comporterebbe una difficoltà gestionale con inevitabili riflessi sull'economia gestionale della commessa pubblica;

DATO ATTO che il compenso in favore della S.U.A, pari allo 0,75% del valore della concessione fino ad € 1.000.000,00 ed allo 0,30% per i restanti € 1.051.225,00, come stabilito dall'art. 11 della convenzione, ammonta ad € 12.536,25 ;

RICHIAMATO l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 "Incentivi alle funzioni tecniche" e s.m.i.;

RICHIAMATO quindi il Regolamento del Comune di Agliana per la ripartizione e liquidazione del fondo obbligatorio relativo agli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, approvato con Delibera di Giunta n. 64 del 31 maggio 2024;

RITENUTO quindi opportuno, nel rispetto degli stanziamenti di bilancio, procedere ad una definizione del quadro economico dell'appalto che tenga conto delle disposizioni in tema di incentivi per funzioni tecniche di cui al sopra citato art. 45;

VISTO il parere del MIT n.3358/2025, il quale in primis chiarisce che gli incentivi per le funzioni tecniche includono gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente, restando invece esclusa l'IRAP, la quale deve trovare specifica copertura nel quadro economico dell'intervento.

VISTO il quadro economico del progetto, nelle risultanze sotto riportate:

QUADRO ECONOMICO DELLA CONCESSIONE	€
Valore complessivo stimato della concessione per cinque anni educativi	€ 2.678.650,00

Importo oneri sicurezza	€ 00,00
Contributo ANAC	€ 660,00
Compenso SUA per espletamento gara	€ 12.536,25
Incentivo tecnico ex art. 45 del Codice Contratti Pubblici	€ 53.573,00
IRAP su incentivo	€ 3.642,63
Totale quadro economico	€ 2.749.061,88

PREDISPOSTI per l'indizione della gara gli allegati diseguito elencati:

- Allegato A - Capitolato prestazionale della concessione;
- Allegato B - Criteri di attribuzione di punteggio;
- Allegato C - Relazione progettuale e prospetto economico;
- Allegato D - Piano economico finanziario;
- Allegato E - Requisiti di ordine speciale;

DATO ATTO che la liquidazione degli incentivi per la progettazione al personale, ai sensi dell'art. 113 del L.Lgs. n.36/2023, avverrà secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale vigente, per la liquidazione degli incentivi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 il 20% dell'incentivo deve essere destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, mentre l'80% può essere ripartito in favore del personale coinvolto nella gestione del procedimento d'appalto e nella fase di esecuzione del contratto;

RITENUTO quindi di assumere idoneo impegno di spesa per l'importo di € 57.215,63, di cui € 10.718,60 pari al 20% dell'incentivo totale per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, € 42.854,40 pari all'80% in favore dei soggetti che hanno svolto funzioni tecniche nella gara, € 3.642,63 come importo dell'IRAP ;

CONSIDERATO che la Convenzione sottoscritta con la SUA stabilisce come "ai sensi per gli effetti ed in applicazione a quanto disposto dall'art. 45 del Codice in materia di incentivi per il personale della Stazione Unica Appaltante per l'espletamento delle procedure di gara su commissione degli Enti aderenti, questi ultimi prevedono nei propri quadri economici per le gare di lavori, e nelle proprie Determinazioni a contrarre per le gare di forniture e servizi, gli incentivi per il personale SUA, nei limiti stabiliti dal proprio regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia. In ogni caso, gli importi da corrispondere a titolo di incentivi ex art. 45 del Codice (sia per la SUA che per il gruppo di lavoro dell'Ente aderente) devono essere inseriti all'interno del quadro economico dell'opera o del servizio";

RITENUTO, in conformità al Regolamento sugli incentivi, di riconoscere alla SUA una quota pari al 6% del rimanente 80%, per la predisposizione dei documenti di gara, per l'importo di € 2.571,26, oltre IRAP;

DATO ATTO che si procederà con la presente determinazione ad impegnare la somma di € 2.571,26 a favore della SUA, oltre ad € 218,55 per il pagamento dell'IRAP;

RITENUTO di nominare per le seguenti figure per la procedura in oggetto:

- la figura di "Responsabile Unico del Procedimento" individuato nella dipendente Simona Lombardi, Responsabile U.O.C. n. 4 "Servizi sociali e Scuola";
- la figura di "Direttore dell'Esecuzione" individuato nella dipendente Silvia Tesi, Funzionario

E.Q. U.O.C. n. "Servizi sociali e Scuola";

RITENUTO altresì con la presente di costituire, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento incentivi, il gruppo di lavoro per l'appalto del servizio in oggetto, formato dal personale amministrativo di questa U.O.C., dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Comunale, per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, così definito:

- Simona Lombardi, Responsabile Unico Procedimento;
- Silvia Tesi, Direttore dell'Esecuzione;
- Franca Gonfiantini collaboratore amministrativo;

DATO ATTO che i soggetti coinvolti nelle funzioni tecniche per il Comune di Agliana e che quindi hanno diritto all'erogazione dell'incentivo sono i seguenti:

Simona Lombardi - Programma della spesa

Simona Lombardi - Responsabile unico del procedimento

Silvia Tesi e Franca Gonfiantini - Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnicoamministrativa dell'intervento

Simona Lombardi - Predisposizione documentazione di gara

Silvia Tesi - Direzione dell'esecuzione

Simona Lombardi - Verifica di conformità

CONSIDERATO che la quantificazione e la conseguente liquidazione della somma relativa alla ripartizione e liquidazione del fondo obbligatorio relativo agli incentivi funzioni tecniche per il personale dipendente avverrà con successivo atto determinativo;

DATO ATTO che all'acquisizione dei CIG provvederà la Stazione Unica Appaltante;

ATTESO che con Delibera n. 598 del 30 dicembre 2024 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è stato fissato l'ammontare del contributo che le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono tenuti a versare all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente a decorrere dal 1° gennaio 2025;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, occorre provvedere al versamento di € 660,00 quale contributo dovuto dalle Stazioni Appaltanti per gare il cui importo posto a base di gara è compreso nella fascia di importo uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000,00, secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità, così come richiamato all'art. 3, comma 6, della predetta deliberazione;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di C.C.n. 96 del 22 dicembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028
- la deliberazione di C.C. n. 97 del 22 dicembre 2025 con la quale è stato approvato il Bilancio armonizzato di previsione finanziaria 2026/2028 ed i suoi allegati
- la deliberazione di iG.C. n. 162 del 29 dicembre 2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2026/2028 e sono state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili delle singole U.O.
- la deliberazione G.C. 34 del 26.03.2026 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O) 2026/2028
- il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, di cui alla Sezione 1-Valore pubblico, Performance e Anticorruzione di cui al suddetto P.I.A.O

VISTO l'art. 107 del D. Lgs 267/2000;

VISTI gli artt. 151 e 183 del D. Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 —, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e del vigente Piano anticorruzione dell'Ente, dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del personale che ha partecipato alla fase istruttoria e decisionale del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo n° 36/2023

VISTO il Decreto n. 17/SD del 23.12.2025, con il quale il Sindaco ha attribuito alla scrivente la posizione organizzativa per la direzione ed il coordinamento dell'Unità Operativa n. 4 "Servizi Sociali e Scuola

DETERMINA

- 1) Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il progetto relativo alla concessione del servizio di gestione del nido d'infanzia L'ALBERO AZZURRO per gli a.e. 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030 e 2030/2031, redatto dalla sottoscritta e costituito dai seguenti elaborati:
 - capitolato prestazionale della concessione (Allegato A);
 - criteri di attribuzione di punteggio (Allegato B);
 - relazione progettuale e prospetto economico (Allegato C);
 - piano economico finanziario (Allegato D);
 - requisiti di ordine speciale (Allegato E);
- 3) Di approvare il seguente quadro economico-finanziario in relazione alla gara in oggetto:

QUADRO ECONOMICO DELLA CONCESSIONE	€
Valore complessivo stimato della concessione per cinque anni educativi	€ 2.678.650,00
Importo oneri sicurezza	€ 00,00
Contributo ANAC	€ 660,00
Compenso SUA per espletamento gara	€ 12.536,25
Incentivo tecnico ex art. 45 del Codice Contratti Pubblici	€ 53.573,00
IRAP su incentivo	€ 3.642,63
Totale quadro economico	€ 2.749.061,88

- 4) Di indire una procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del nido d'infanzia L'ALBERO AZZURRO per gli a.e. 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030 e 2030/

2031;

5) Di dare atto che la gara verrà espletata, tramite la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, incluso l'acquisizione del C.I.G. e la verifica dei requisiti;

6) Di trasmettere alla Sua la documentazione che si approva con il presente provvedimento;

7) Di dare atto che:

- il valore della concessione è pari ad € 2.678.650,00;
- trattasi di concessione di servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 (attualmente fissata in € 5.404.000);
- l'importo a base d'asta è di € 3.200,00;

8) Di impegnare e liquidare e pagare alla Provincia di Pistoia la somma di € 13.196,25 (di cui € 12.536,25 per l'espletamento della gara e € 660,00 da versare ad ANAC) al Cap.384010 "Asilo Nido - Prestazione servizi" Cod. Bil. 12.11.1.103 del corrente esercizio;

9) di impegnare la somma di € 57.215,63 (€ 53.573,00 come incentivo tecnico ex. art. 45 Codice Contratti Pubblici, di cui € 10.718,60 pari al 20% dell'incentivo totale per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e € 40.283,14 per il personale dipendente e € 2.571,26 per il personale SUA che ha svolto funzioni tecniche nella gara,) a cui si aggiunge la quota di € 3.642,63 di importo IRAP al Cap.384010 "Asilo Nido - Prestazione servizi" Cod. Bil. 12.11.1.103 del corrente esercizio, così ripartita:

€ 10.718,60 pari al 20% dell'incentivo totale per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;

€ 40.283,14 per gli incentivi per le funzioni tecniche per il personale dipendente;

€ 2.571,26 a favore della Provincia di Pistoia per gli incentivi per le funzioni tecniche dei suoi dipendenti (6% della quota totale degli incentivi per le funzioni tecniche, come da Regolamento incentivi, approvato con delibera di giunta n. 64/2024)

€ 3.642,63 importo IRAP da aggiungere sulla quota totale degli incentivi;

10) Di dare atto che con successivo provvedimento amministrativo si andranno a stabilire quantificazione, ripartizione e liquidazione della somma € 40.283,14 impegnata per gli incentivi per le funzioni tecniche per il personale dipendente;

11) Di impegnare , al Cap.384010 "Asilo Nido - Prestazione servizi" Cod. Bil. 12.11.1.103 i seguenti importi a titolo di contributo per il concessionario:

- Annualità 2026 € 69.818,18
- Annualità 2027 € 192.000,00
- annualità 2028 € 192.000,00

12) Di prevedere, al Cap.384010 "Asilo Nido - Prestazione servizi" Cod. Bil. 12.11.1.103, idoneo stanziamento ai sensi dell'art. 183, comma 6, lett b), del D.Lgs. 267/2000 sul bilancio dei futuri esercizi, secondo le modalità seguenti:

- Annualità 2029 € 192.000,00
- Annualità 2030 € 192.000,00
- Annualità 2031 € 122.181,82

13) Di nominare Responsabile Unico del Progetto la sottoscritta, Simona Lombardi Responsabile dell'U.O.C. n. 4 "Servizi sociali e Scuola" e Direttore dell'Esecuzione del contratto, Silvia Tesi funzionario E.Q. dell'U.O.C. n. 4 "Servizi sociali e Scuola" ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/

2023;

14) Di dare atto che al momento dell'aggiudicazione della concessione si provvederà ad impegnare le somme effettivamente occorrenti sulla base del costo risultante dalla gara con l'applicazione dell'eventuale ribasso;

15) Di dare atto, ai sensi dell'ex art. 58, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, che l'appalto è costituito da un unico lotto, per le motivazioni specificate nell'Allegato A ;

16) Di dare atto, ai sensi dell'art. 48 del D. Dgs. 36/2023, della mancanza di interesse transfrontaliero;

17) Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni;

18) Di esprimere il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

II

Responsabile

SIMONA LOMBARDI

Il Responsabile
SIMONA LOMBARDI